



**LEGGE REGIONALE 03 gennaio 2001 n. 02**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 17/01/2001 n. 01**

**Modifiche all'articolo 87 della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36  
concernente contributi a Comuni per la redazione dei piani urbanistici di livello  
comunale.**

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Modifiche ai commi 6 e 9 dell'articolo 87 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36)

1. Il comma 6 dell'articolo 87 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) è sostituito dal seguente:

"6. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata anche nei confronti dei contributi che siano già stati concessi con conservazione del diritto all'erogazione della seconda rata da parte della Regione. In questo caso il termine di decadenza opera decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

2. La lettera a) del comma 9 dell'articolo 87 della l.r. 36/1997 è sostituita dalla seguente:

"a) proceda alla formazione del PUC ed al conseguente invio del progetto preliminare entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;"

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 3 gennaio 2001

IL VICE PRESIDENTE

Franco Orsi

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_Anno:2001

\_\_Num:0002

\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:01

\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2001